

L'OPINIONE

BILANCIO

OIC 30: bilanci intermedi, il comparativo corretto non è sempre il più informativo

di Raffaele Marcello | 17 Settembre 2026

Nei bilanci intermedi la comparabilità non è un adempimento formale, ma una componente essenziale della qualità dell'informazione. Stato patrimoniale e conto economico richiedono termini di confronto diversi, coerenti con la natura delle grandezze rappresentate. L'OIC 30 detta regole precise anche per i dati comparativi, mentre il recente Documento Assirevi ne rafforza la rilevanza sul piano operativo e ai fini della revisione limitata. Una corretta costruzione dei prospetti consente così di evitare confronti impropri e di rendere il bilancio intermedio realmente leggibile.

I dati comparativi nel bilancio intermedio

Con l'OIC 30 applicabile ai bilanci intermedi relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2026, il tema dei **dati comparativi** è diventato molto più concreto di quanto possa sembrare.

La regola è semplice solo in apparenza: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario **non utilizzano lo stesso termine di confronto**. Il paragrafo 9 del Principio è chiaro.

Nello **stato patrimoniale** il dato alla fine del periodo intermedio va affiancato a quello della chiusura dell'esercizio immediatamente precedente; nel **conto economico** e nel **rendiconto finanziario**, invece, il confronto va effettuato con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente (OIC 30, par. 9).

Per una **semestrale chiusa al 30 giugno 2026** significa, quindi, confrontare il 30 giugno 2026 con il 31 dicembre 2025 nello stato patrimoniale e il periodo 1° gennaio-30 giugno 2026 con il corrispondente periodo 1° gennaio-30 giugno 2025 nel conto economico e nel rendiconto finanziario. Non è una distinzione meramente grafica. Lo stato patrimoniale fotografa grandezze esistenti a una determinata data, mentre il conto economico e il rendiconto finanziario rappresentano flussi maturati in un intervallo di tempo. Confrontare sei mesi con dodici mesi restituirebbe un dato immediato, ma economicamente poco leggibile.

Qui emerge una prima **criticità applicativa**. Nella prassi, molte chiusure infrannuali derivano da report gestionali predisposti per finalità diverse: confronto con il budget, con il forecast o con l'ultimo consuntivo annuale. Sono dati utili agli amministratori, ma non sostituiscono il comparativo richiesto dall'OIC 30. La distinzione va mantenuta, soprattutto quando il documento è destinato anche a soci, finanziatori o terzi. Il rischio, altrimenti, è di presentare nello stesso prospetto grandezze costruite secondo logiche diverse.

Comparabilità, stagionalità e omogeneità dei dati

C'è poi un problema opposto: il **comparativo corretto** secondo il Principio **può non essere il più significativo sul piano economico**. È il caso delle imprese con forte stagionalità. Il raffronto patrimoniale tra 30 giugno e 31 dicembre è prescritto, ma può riflettere fasi molto diverse del ciclo operativo, con oscillazioni fisiologiche nelle rimanenze, nei crediti, nella cassa o nell'indebitamento.

L'OIC 30 richiede perciò di **indicare in nota integrativa la stagionalità o la ciclicità delle operazioni**.

Quando il confronto con la chiusura annuale rischia di risultare fuorviante, la soluzione non è sostituire il dato prescritto, ma **integrarlo con un'informazione supplementare** riferita alla corrispondente data dell'esercizio precedente, chiarendone finalità e criteri. In questo modo si conserva la conformità allo schema e, nello stesso tempo, si migliora la capacità informativa del documento.

La comparabilità, inoltre, non si esaurisce nella scelta della data.

L'art. 2423-ter c.c. impone, quando le voci non sono comparabili, l'adattamento dei dati precedenti, se possibile, e richiede di spiegare la non comparabilità, l'adattamento effettuato o l'impossibilità di procedervi.

Nel bilancio intermedio questa esigenza si presenta, ad esempio, in caso di riclassificazioni, modifiche del piano dei conti, cambiamenti nella rappresentazione di talune poste, operazioni straordinarie o variazioni del perimetro.

Il punto non è, dunque, "avere il comparativo", ma **disporre di un comparativo costruito su basi omogenee**.

Prima applicazione dell'OIC 30 e revisione limitata

Un ulteriore dubbio riguarda la prima applicazione.

Il paragrafo 34 dell'OIC 30 consente alla **società che redige per la prima volta il bilancio intermedio** di non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario. La disposizione potrebbe indurre a ritenere che l'esonero spetti a chiunque applichi per la prima volta la nuova versione del Principio. La lettura più aderente al testo appare, però, più restrittiva: l'esonero riguarda la **società che redige per la prima volta un bilancio intermedio**, non quella che aveva già predisposto bilanci intermedi e nel 2026 applica semplicemente il nuovo OIC 30. Il testo, del resto, parla di "società che redige per la prima volta il bilancio intermedio". Un chiarimento espresso dell'OIC sarebbe comunque utile per evitare comportamenti non uniformi.

Il **Documento di Ricerca Assirevi n. 188R**, aggiornato nel giugno 2026, offre indicazioni utili sul piano operativo. Per le società che redigono volontariamente un bilancio intermedio secondo le norme civilistiche, il Documento richiama espressamente l'OIC 30 e distingue tra bilancio in forma ordinaria e bilancio con corredo informativo semplificato. La formulazione delle conclusioni della revisione limitata varia in funzione del quadro adottato, ma resta fermo un principio: un **bilancio intermedio** presentato come conforme all'OIC 30 deve essere **costruito nel rispetto di quel quadro di regole**. "Volontario" non significa, quindi, "libero". Se il Documento è soltanto una situazione contabile predisposta per banche, soci o altre finalità specifiche, occorre evitare di attribuirgli una conformità all'OIC 30 che non possiede.

Assirevi precisa inoltre che la **review** è svolta secondo l'ISRE 2410 quando il revisore del bilancio intermedio coincide con il revisore del bilancio annuale, oppure secondo l'ISRE 2400 negli altri casi, e si conclude con una negative assurance. Il profilo ha un riflesso diretto sui comparativi: dati incoerenti, riclassificati senza spiegazioni o costruiti con criteri diversi indeboliscono le analisi

comparative tipiche della revisione limitata. La qualità del comparativo interessa quindi sia chi prepara il bilancio sia chi è chiamato a verificarlo.

Gli sviluppi futuri e l'impatto dell'IFRS 18

Quanto agli sviluppi futuri, allo stato non risulta pubblicato dall'OIC un progetto specifico di modifica delle regole sui dati comparativi dell'OIC 30. La pagina ufficiale dei progetti colloca l'OIC 30 tra i "Progetti completati". Non sarebbe quindi corretto anticipare interventi che, a oggi, non risultano annunciati.

Sul versante internazionale, invece, un cambiamento è già definito: l'**IFRS 18** sostituirà lo IAS 1 per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Nel primo anno di applicazione, le società che redigono bilanci intermedi IFRS dovranno utilizzare negli interim i nuovi headings e subtotali previsti dallo standard e presentare specifiche riconciliazioni dei dati comparativi del conto economico; l'applicazione è retrospettiva secondo IAS 8 (IFRS 18, Appendix C, parr. C1-C5).

Il cambiamento non modifica direttamente l'OIC 30 e non può essere presentato come un futuro adeguamento dei principi nazionali. È però un elemento da seguire, soprattutto per gli operatori dell'Euronext Growth Milan, per i quali Assirevi ricorda la possibilità di **redigere la relazione semestrale** secondo IFRS oppure OIC. Dal 2027 il confronto tra i due sistemi diventerà più articolato proprio sul piano della presentazione e dei comparativi. Un eventuale successivo intervento dell'OIC dovrà essere valutato sulla base di atti ufficiali.

Per ora la regola è già chiara: il **dato comparativo** non è una colonna da riempire, ma una parte dell'informazione finanziaria, che deve essere **coerente, spiegabile e realmente confrontabile**.

Riferimenti normativi:

- Codice civile, art. 2423-ter;
- OIC 30;
- IFRS 18.